Art. 22	Art. 22
(Commissione delle elette)	(Commissione per la Parità e le Pari Opportunità)
1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette.	1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità, tutela dei diritti umani, prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, istituisce la Commissione per la Parità e Pari Opportunità.
2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale.	2. La Commissione è composta da Consigliere e Consiglieri comunali, secondo il criterio proporzionale. La composizione è determinata dalla deliberazione di costituzione.
3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.	3. La Commissione designa al proprio interno il/la Presidente, appartenente al genere meno rappresentato in Consiglio. La/il Presidente è eletto dal Consiglio comunale. In fase di prima applicazione, nel mandato amministrativo 2016 – 2021, la Presidenza è riservata ad una Consigliera eletta.
	4. La Commissione svolge le funzioni preparatorie, referenti e istruttorie nei seguenti ambiti:
4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.	 politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutti; politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femicidio; politiche integrate per le differenze di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica; politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; politiche di promozione e tutela dei diritti umani e civili; promozione delle politiche di pace e della cittadinanza attiva.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.	5. La Commissione valuta l'interesse ad attivare forme e modalità di raccordo con Commissioni istituite a livello di Circoscrizione o con componenti dei Consigli di Quartiere delegate/i.
6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.	6. La Commissione valuta altresì l'attivazione di relazioni stabili con i soggetti sociali ed istituzionali, quali le Consulte comunali istituite le Associazioni ed i Gruppi di cittadini, che operano nel campo della promozione delle politiche di parità, pari opportunità, antidiscriminazione ed antiviolenza, promozione e tutela dei diritti civili, della cultura della pace e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.
7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto.	INVARIATO